



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 9745 / 53.2016.11. del 04 MAG. 2016 / Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: decreto legge 6 luglio 2012, n.95, articolo 2; legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, articolo 52 - Applicazione al personale dell'Ente Parco dei Nebrodi - Quesito

Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente
Servizio 4
Palermo
(Rif. Prot. 25573 del 19.4.2016)

1. Con la nota in riferimento è stato chiesto l'avviso dello scrivente in ordine all'applicazione, al personale dell'Ente Parco dei Nebrodi, dell'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 52 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Si riferisce che i benefici delle disposizioni in argomento sembrerebbero inapplicabili al personale dell'Ente, sottoposto alla vigilanza del Dipartimento richiedente, anche in ragione delle interlocuzioni avute con il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica che, in ultimo, con la nota prot. n. 43154 del 16 marzo 2016 allegata alla richiesta di consultazione “(...) sembrerebbe parimenti escludere l'applicabilità dell'art. 52 della L.R. n.9/2015 nei confronti del personale degli Enti di cui al citato art. 1 della L.R. n.10/2000.”.

Viene, pertanto, chiesto parere in relazione all'applicabilità delle norme in parola in capo al personale degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 10, posto che: “ad essi sembrerebbero inapplicabili i benefici di cui :

- all'art. 2 del D. Lgs. (recte D.L.) n. 95/2012, in quanto non dipendenti di articolazioni della P.A. statale;
- all'art.52 della L.R. n. 9/2015, in quanto non dipendenti dell'Amministrazione regionale siciliana.”.

2. In relazione alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

L'art. 2 del d.l. 95/12 rubricato “*Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni*” al comma 1 recita: “*Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed*

integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:....”
dettando in seguito le percentuali di dette riduzioni di organico.

Nell'ambito delle sopra citate riduzioni di organico e per assorbirne le eccedenze conseguenti, nella disposizione in parola è ammesso l'istituto del c.d. “*prepensionamento*” facendo salvi i requisiti anagrafici e contributivi del personale interessato in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.

Il tenore letterale della disposizione sopra richiamata non sembra destare dubbi sui soggetti destinatari della norma, tra i quali non si rinviene la Regione Siciliana.

L'articolo 14 lettera p) dello Statuto della Regione Siciliana riserva la competenza esclusiva alla Regione in materia di “*ordinamento degli uffici e degli enti regionali;*” e alla lettera q) riserva la competenza esclusiva alla Regione in materia di “*stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione, in ogni caso non inferiore a quello del personale dello Stato;*” .

La Regione Siciliana ha dettato disposizioni in materia di c.d. “*prepensionamento*” con il già citato art. 52 della l.r. n.9/2015 rubricato “*Norma transitoria in materia di collocamento in quiescenza*” che recita:

“1. Ai dipendenti destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, collocati in quiescenza entro il 31 dicembre 2020 con i requisiti pensionistici di cui al decreto legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, sono riconosciuti i trattamenti di pensione disciplinati dall'articolo 20 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal comma 2 dell'articolo 51, con una decurtazione della quota retributiva tale da determinare una riduzione complessiva del 10 per cento sul trattamento pensionistico complessivo annuo lordo finale, che non può in ogni caso superare il novanta per cento della media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni per coloro che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2016 e dell'ottantacinque per cento per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.”.

Anche in questo caso, il tenore letterale della disposizione sopra richiamata non sembra dare adito a dubbi sui soggetti destinatari della norma, tra i quali non si rinviene il personale degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 maggio 2000, n. 10.

Ciò premesso, si conferma l'orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, circa l'impossibilità dell'estensione dei benefici previsti dalla normativa regionale in parola anche agli enti di cui all'art.1 l.r. 10/2000, fino a diversa articolazione del quadro normativo vigente.

In ultimo, ed in ragione della paventata possibilità che dalla prospettata fattispecie possano sorgere possibili contenziosi, codesto Dipartimento valuterà l'opportunità di consultare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato cui è demandata la difesa dell'amministrazione regionale.

Nei termini che precedono viene reso il parere richiesto.



Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrittore acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Michele Cassata
Michele Cassata



Il Dirigente Avvocato
Anna Maria La Vecchia

Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE
(Cons. Romeo Palma)

Romeo Palma